



Repertorio n.86603

Atti n.12529

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue ed allì 18 (diciotto) del mese di gennaio
18 gennaio 2002

in Arquata Scrivia Piazza Vittorio Veneto civico numero 1,
presso la sede della "SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI
ARQUATA SCRIVIA"

Alle ore diciotto e minuti quaranta circa

Avanti me Avvocato Gianluigi Bailo Notaio in Novi Ligure i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ales-
sandria Acqui Terme e Tortona

è personalmente comparso il signor:

BRUGNA MARIO, nato ad Arquata Scrivia (AL) il dì 8 giugno
1930, domiciliato per la carica in Arquata Scrivia (AL),
Piazza Vittorio Veneto n. 1, pensionato,
non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante
della

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI ARQUATA SCRIVIA con
sede in Arquata Scrivia (AL), Piazza Vittorio Veneto n. 1,
Codice Fiscale: 83002390066

fondata il 17 marzo 1878 e legalmente costituita con decreto
del Tribunale Civile di Novi Ligure in data 9 aprile 1894

Detto signor comparente, cittadino italiano, della cui iden-
tità personale io Notaio sono certo rinuncia con il mio con-
senso a mente di legge all'assistenza dei testimoni a questo
pubblico atto ed agendo in detta qualità mi richiede di ri-
cevere e ritenere nei miei minutari il verbale dell'assem-
blea straordinaria della società predetta convocata per que-
sto giorno e luogo alle ore diciotto in seconda convocazio-
ne, essendo andata deserta quella convocata per lo stesso
luogo e giorno alle ore sette per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo statuto come da bozza approvata dall'assem-
blea del 18/3/2001
- Adempimenti relativi
- Varie ed eventuali

Aderendo io Notaio alla fattami istanza dò atto di quanto
segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a sensi dell'articolo 32
dello statuto sociale il sovracomparso signor BRUGNA MARIO
il quale constatato e dato atto:

- che la presente assemblea è stata convocata a sensi di
legge e di statuto e meglio ai sensi dell'articolo 42 dello
statuto sociale, mediante avviso di convocazione affisso nei
luoghi più visibili del paese almeno due giorni prima della
presente assemblea
- che è andata deserta l'assemblea convocata in prima convo-

cazione per questo stesso giorno e luogo alle ore sette nessuno essendosi presentato

- che è presente sè medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente signor Patrucco Vincenzo, il Segretario Tesoriere signor Tallone Lorenzo ed i Consiglieri signori Allegro Maria Rosa, Merlano Germana, De Benedetti Giovanni, Bergaglio Paolo, De Negri Cesare, Juan Castello, Bottaro Luigi avendo giustificato la sua assenza il consigliere Sulmain Tillina

- che per il Collegio dei Revisori dei Conti nessuno è presente dei signori Avio Anna Presidente Morando Riccardo revisore Timossi Lazzaro revisore

- che sono inoltre presenti e validamente rappresentate numero 162 (centosessantadue) soci effettivi su un totale di numero 173 (centosettantatre) soci aventi diritto al voto in quanto in regola con il versamento della quota annuale e meglio sono personalmente presenti numero 29 (ventinove) soci e sono validamente rappresentati numero 133 (centotrentatre) soci giuste deleghe conservande agli atti della società tutte vidimate nè varietur dal Presidente il quale mi consegna un elaborato composto di nove pagine scritte sulla sola prima facciata in cui sono elencati tutti soci e vicino a ciascuno è indicato con "P" la presenza "C" la carica di consigliere e con "D" la presenza per delega, quale elaborato allego al presente atto sotto la lettera "A" previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio omessane la lettura per dispensa avutane dal medesimo che si dichiara edotto del contenuto

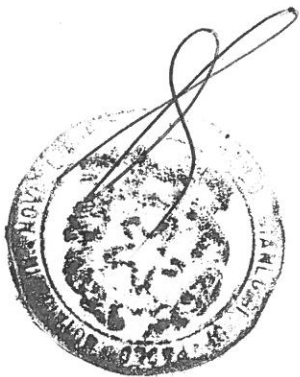
- che sono, quindi, presenti più dei due terzi dei soci effettivi come richiesto dallo statuto sociale per le modifiche statutarie all'ordine del giorno

- che non esistono soci onorari

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno di essi ha sollevato eccezioni e/o riserve in merito

Dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno. Il Presidente, aperta la seduta, chiesto ed ottenuto dall'assemblea il consenso di trattare congiuntamente tutti i punti posti all'ordine del giorno data la loro connessione ed interdipendenza, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dopo aver richiamato il deliberato dell'assemblea ordinaria del 18 marzo 2001, che aveva approvato la bozza del nuovo statuto, fa presente all'assemblea come sia necessario, per legge, approvare la medesima con la presente assemblea straordinaria al fine di poter poi proce-





dere a tutti gli adempimenti di legge

Il Presidente a questo punto fa presente all'assemblea come, rianalizzando l'approvata bozza si sia riscontrato nella medesima alcune lacune e così all'articolo 2 la mancanza di una durata della società che propone di fissare al 31 dicembre 2100 con espressa facoltà per l'assemblea dei soci di proroga della medesima allo spirare di detto termine e/o di anticipato scioglimento ed all'articolo 3 la mancata fissazione della sede sociale la quale non "rimane" in Piazza Vittorio Veneto civico numero 1, ma è ivi "fissata"

Il Presidente propone quindi:

a) di sostituire all'articolo 2 della sopra richiamata bozza un nuovo testo che propone del seguente letterale tenore:

"Articolo 2

La durata della società è prevista sino a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta secondo la volontà dell'assemblea dei soci"

b) di sostituire all'articolo 3 della predetta bozza la parola "rimarrà" con le parole "è fissata"

Il Presidente a questo punto, dopo aver letto all'assemblea il testo del nuovo statuto contenente già le proposte modifiche alla bozza dello stesso approvata dall'assemblea dei soci il 18 marzo 2001, mette le proposte ai voti.

L'assemblea all'unanimità

delibera

1) - di sostituire il testo dell'articolo 2 della bozza di statuto approvata dall'assemblea ordinaria del 18 marzo 2001 con altro del seguente letterale tenore:

"Articolo 2

La durata della società è prevista sino a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta secondo la volontà dell'assemblea dei soci"

2) - di sostituire all'articolo 3 della detta bozza la parola "rimarrà" con le parole "è fissata"

3) - di approvare il restante testo della bozza di statuto quale già approvata dall'assemblea dei soci del 18 marzo 2001 e così l'intero statuto articolo per articolo e nella sua interezza

4) - di adottare quale nuovo statuto della società quello contenuto nella bozza approvata dall'assemblea dei soci del 18 marzo 2001 con le modifiche sopra deliberate

5) - di stabilire che, dal giorno di oggi, la società sia regolata dalle norme del detto nuovo statuto quale letto dal Presidente all'assemblea che composto di 27 (ventisette) articoli dattiloscritti sulla sola prima facciata di dieci pagine rese in bollo mi viene esibito ed io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dal componente che si dichiara edotto del contenuto

- di autorizzare il sovracomparso signor BRUGNA MARIO ad ap-

portare al presente verbale ed. all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalla competente autorità in sede di iscrizione

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta essendo le ore diciannove e minuti quindici circa

Le spese e tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società

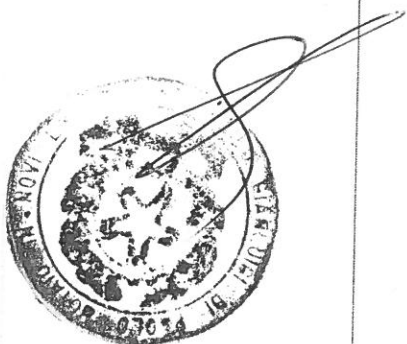
Richiesto

io Notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte a mano da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia quale atto ho letto al signor comparente il quale lo approva, conferma e dichiara conforme alla propria volontà e meco Notaio lo sottoscrive nei due fogli bollati di cui consta scritto su sei pagine e sin qui della settimana escluse le postille e le sottoscrizioni nella ottava in parte della stessa

F.TO

BRUGNA MARIO

GIANLUIGI BAILO NOTAIO



*Allegato B al n. 16603 di Repertorio
al n. 12529 di Udienza*

**STATUTO DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO DI ARQUATA SCRIVIA - ALESSANDRIA**

Articolo n. 1

La Società Operaia di Mutuo Soccorso (di seguito chiamata anche S.O.M.S. oppure Società) è una Mutua volontaria disciplinata dalla legge n. 3818 DEL 15.04.1886.

Il presente statuto della S.O.M.S. s'intende quale riforma e continuazione di quello datato 21.03.1894, riguardante la Società medesima fondata il 17.03.1878, legalmente costituita con Decreto del Tribunale Civile di Novi Ligure in data 09.04.1894, e del verbale d'Assemblea Generale dei soci inerente al riconoscimento giuridico della Società stessa, autenticato dal Notaio Lorenzo Patri di Arquata Scrivia in data 09.03.1894 – n. di repertorio 5905 – depositato all'Ufficio del Registro di Novi Ligure nello stesso giorno al n. 1029, vol.29, filza n.30, Atti Privati.

Articolo n. 2

La durata della Società è prevista sino a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta secondo la volontà dell'assemblea dei soci.

Articolo n. 3

La Sede della S.O.M.S. è fissata in Arquata Scrivia (AL), Piazza Vittorio Veneto n.1. La Società, con delibera dell'assemblea dei soci, può costituire su tutto il territorio comunale e nei comuni vicini, gruppi di soci coordinati da strutture organizzative a livello territoriale i cui compiti e funzioni saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo n. 4

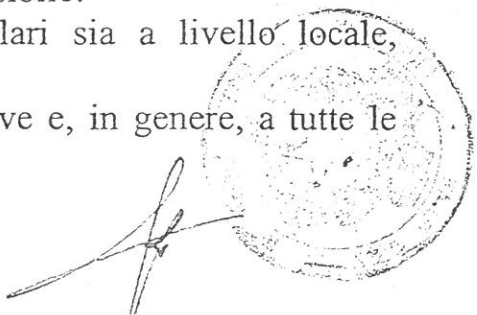
La "Società", che è apolitica e non ha scopi di lucro, ha per obiettivo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto nel rispetto dei principi della mutualità. In particolare, essa potrà svolgere:

- a) attività previdenziali e assistenziali e attività sanitarie e parasanitarie anche attraverso convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche sia private;
- b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organismi pubblici e privati;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte, comunque, a migliorare le condizioni dei soci.

Per la realizzazione di quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) del presente articolo, la S.O.M.S. potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie, purchè conformi al presente statuto. In particolare, sarà possibile:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e, in genere, a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

[Firma]



- c) effettuare tutte le operazioni immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale e, previa autorizzazione dell'Assemblea Generale dei Soci, effettuare tutte le operazioni immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito Regolamento Interno redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Le norme contenute nel "Regolamento" potranno essere oggetto di revisione, su proposta di uno o più consiglieri, e le eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio d'Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Delle modifiche al Regolamento Interno dovrà essere data informazione ai Soci nel corso dell'Assemblea Ordinaria annuale.

Articolo n. 5

Il patrimonio della Società è costituito da:

- a) beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio d'Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Articolo n. 6

Possono far parte della S.O.M.S. tutti i cittadini dello Stato – senza distinzione di sesso – che abbiano compiuto la maggiore età, godano dei diritti civili e la cui ammissione non sia in contrasto con alcun articolo del presente Statuto Sociale.

Sono soci le persone la cui domanda scritta d'ammissione verrà accettata dal Consiglio d'Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà, annualmente, deliberata dal Consiglio medesimo.

I soci che non avranno presentato, per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci a tutti gli effetti anche per l'anno successivo e dovranno versare la quota annuale di associazione.

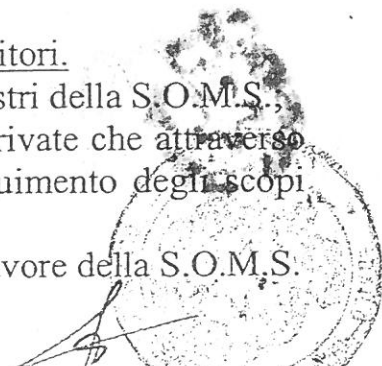
I soci si distinguono in: Soci Effettivi, Soci Onorari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Effettivi tutti coloro che sono iscritti come tali nei registri della S.O.M.S.;

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire, in modo rilevante, il perseguimento degli scopi della Società;

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che effettuano conferimenti a favore della S.O.M.S.

Brufus



Articolo n. 7

Per essere ammesso a far parte della Società in qualità di socio, l'aspirante deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Società, facendolo controfirmare da un Socio Effettivo.

Il Consiglio d'Amministrazione, a scrutinio segreto, decide sull'ammissibilità o meno della domanda. Nel caso la domanda venga respinta, il richiedente ha diritto di appellarsi al Consiglio medesimo nella prima riunione successiva alla notifica del rigetto della domanda.

Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di esclusione dalla Società.

Al momento della richiesta, l'aspirante verserà la quota d'iscrizione che sarà restituita in caso di non accettazione.

I soci, all'atto dell'ammissione accettano implicitamente lo Statuto ed il Regolamento Interno della Società in ogni loro parte.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari che in caso di particolare gravità possono comportare la radiazione.

Articolo n. 8

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per avvenuto decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per cancellazione in conseguenza del mancato versamento della quota;
- d) per radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie o regolamentari.

Articolo n. 9

Non possono far parte della S.O.M.S. i condannati con sentenza penale definitiva a pena detentiva non inferiore ai 3 (tre) anni. Sono fatti salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.

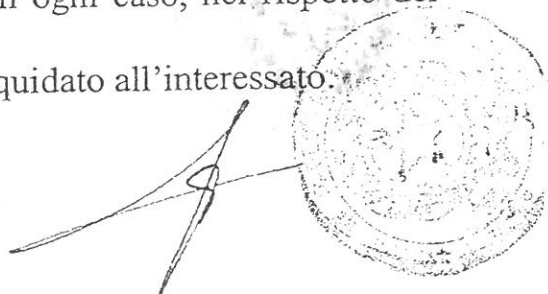
Articolo n. 10

I Soci sono tenuti a versare la quota sociale, le tasse di ammissione, i premi e i contributi eventualmente contemplati dal Regolamento oppure, in mancanza di questo, dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo n. 11

Il Socio può recedere dalla Società con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento.

In caso di recesso o di esclusione, nessun importo sarà liquidato all'interessato.



Articolo n. 12

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo n. 9 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione, con maggioranza semplice dei consiglieri presenti al consiglio che ne discute il caso, potrà decidere la radiazione del socio che, all'interno della Società o fuori di essa,

si rendesse colpevole di comportamenti tali da renderlo indegno di farne parte.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, deliberare la radiazione di uno o più soci nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del socio nel versamento delle quote, tasse, premi ecc.
- c) condanna del socio per atti infamanti
- d) comportamenti del socio dannosi in genere per la Società, al suo funzionamento e alla sua immagine.

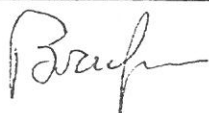
Contro il provvedimento di esclusione dalla S.O.M.S. per qualsiasi motivo, il Socio potrà appellarsi ai Probiviri nei termini stabiliti dall'Art. 24 del presente Statuto.

Articolo n. 13

Oltre a quanto stabilito dal precedente Articolo 10, i soci:

- a) hanno diritto ad avere copia del presente statuto mediante versamento del corrispettivo rimborso spese;
- b) hanno diritto ad usufruire di eventuali sussidi se non dopo un anno di regolare iscrizione nei registri della Società;
- c) potranno usufruire di sussidi e contribuzioni che saranno di volta in volta deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, che ne determinerà l'entità e le modalità di erogazione, tenendo conto delle risorse e delle disponibilità societarie;
- d) il socio che riuscisse ad ottenere della Società sussidi di cui non ha bisogno o diritto,
fingendo necessità inesistenti, se scoperto, sarà immediatamente radiato dalla Società la
quale dovrà attivarsi, anche legalmente, per il recupero delle somme eventualmente erogate;
- e) ogni richiesta di sussidio dovrà essere inoltrata in forma scritta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, corredata da tutta la documentazione che attesti l'opportunità della
S.O.M.S. ad intervenire a favore del socio;
- f) per il socio residente in comune diverso da quello della sede sociale, che richieda un sussidio o contribuzione per malattia, è facoltà della S.O.M.S. incaricare un proprio medico di fiducia al fine di verificare l'effettiva fondatezza della richiesta avanzata.

Articolo n. 14 – ORGANISMI DELLA S.O.M.S.



Gli organismi della Società Operaia di Mutuo Soccorso sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti.

Articolo n. 15

L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci Effettivi purchè in regola con il pagamento dei contributi sociali. Hanno diritto al voto tutti i soci che siano iscritti da almeno un anno (dodici mesi effettivi).

Trascorso un anno dall'iscrizione, tutti i Soci possono ricoprire cariche sociali.

Articolo n. 16

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri. I consiglieri sono eletti tra i soci che ne hanno le prerogative di cui al precedente Articolo 15, e durano in carica 4 (quattro) anni.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio d'Amministrazione i parenti e affini in linea diretta di qualsiasi grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado escluso.

Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione i segretari e/o presidenti di partiti o movimenti politici; gli amministratori comunali del comune dove ha sede la S.O.M.S. e dei comuni ove la S.O.M.S. avesse eventuali sue sezioni distaccate.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, fra i suoi membri, il Presidente ed un Vice Presidente.

E' compito del Consiglio d'Amministrazione nominare un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo, e potrà anche non essere socio. Con le stesse modalità e prerogative usate per la nomina del Segretario, il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare un Cassiere od eventualmente un Segretario/Cassiere.

Se nel corso del mandato quadriennale, un Consigliere dovesse venire meno per causa di forza maggiore, dimissioni o revoca, subentra automaticamente al suo posto il primo dei non eletti nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Articolo n. 17

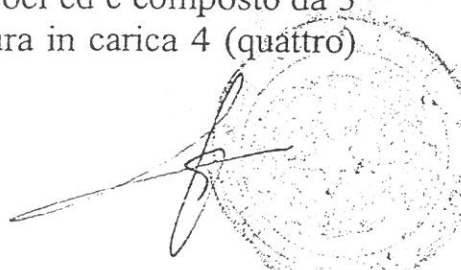
Il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della S.O.M.S di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente la firma sociale.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo n. 18

Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 3 (tre) membri di cui 2 (due) effettivi ed 1 (uno) supplente. Dura in carica 4 (quattro) anni come i consiglieri.

Sono suoi compiti:



- controllare l'amministrazione della Società;
- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno.

ORGANISMI SOCIETARI – LORO COMPITI

Articolo n. 19 – Assemblee dei Soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Per tutte le Assemblee è stabilito un ordine del giorno e non si può deliberare su argomenti che non risultino compresi nell'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea Ordinaria è annuale e deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario previsto per il 31 Dicembre di ogni anno (Art. 5 presente Statuto).

Sono suoi compiti:

- approvare il bilancio ed il rendiconto economico; la relazione del Consiglio d'Amministrazione e quella del Collegio dei Revisori;
- eleggere il Consiglio d'Amministrazione ed il collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno su proposte del Consiglio d'Amministrazione e dei Soci purchè presentate al Consiglio almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente della S.O.M.S.; su delibera del Consiglio d'Amministrazione con maggioranza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; su richiesta scritta e motivata di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci iscritti alla Società; su istanza scritta del Collegio dei Revisori dei Conti.

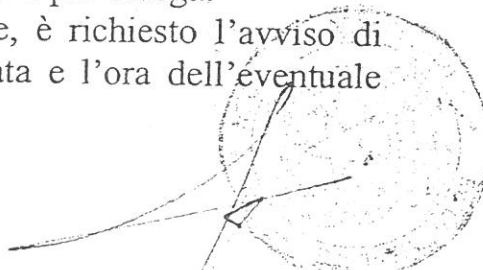
Sono suoi compiti:

- Apportare modifiche allo Statuto della Società;
- Deliberare lo scioglimento della società;
- Nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio.

Per lo scioglimento della Società occorrerà la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti in proprio o per delega.

Per le Assemblee Generali, sia Ordinarie sia Straordinarie, è richiesto l'avviso di convocazione che deve indicare l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

Brauer



L'avviso deve essere affisso, almeno 15 (quindici) giorni prima, nei locali della S.O.M.S. e nei luoghi più visibili del paese.

In Assemblea, ogni socio effettivo ha diritto ad un voto e può delegare un altro socio a rappresentarlo.

Ogni socio con diritto di voto può essere portatore di un massimo di 5 (cinque) deleghe.

Le Assemblee Generali dei soci – sia Ordinarie sia Straordinarie – in prima convocazione, sono valide se risultano presenti almeno il 51% dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni vengono prese con le seguenti modalità.

- Con la maggioranza relativa (Cinquanta per cento più uno) dei presenti, nelle Assemblee Ordinarie;
- Con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, nelle Assemblee Straordinarie.

La direzione delle Assemblee spetta al Presidente della S.O.M.S. o al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Nella sala dove si tengono le assemblee è proibito fumare e le riunioni devono svolgersi con la massima correttezza.

Il Presidente concede la parola ai soci che vogliono intervenire al dibattito e lo richiedono per alzata

di mano. Il Presidente può togliere la parola in caso di discussioni inutili e inopportune che possono turbare l'armonia e il tranquillo svolgimento della riunione.

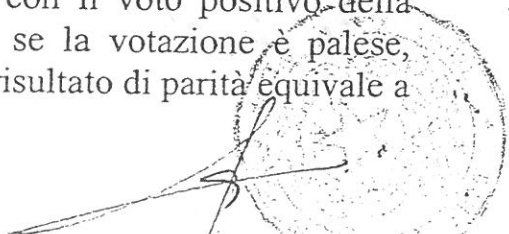
Articolo n. 20 – Il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna ad eccezione di quelle che per legge o per Statuto sono riservate all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione deliberano in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale, una volta all'anno. Le votazioni possono essere segrete o palesi. Si effettuano votazioni segrete se la maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione lo richiede.

Le sedute del Consiglio sono valide quando ad esse interviene almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide con il voto positivo della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente; se la votazione è segreta, il risultato di parità equivale a rigetto.



Il Consiglio d'Amministrazione rende conto della gestione della S.O.M.S. all'Assemblea Generale Ordinaria dei soci una volta all'anno.

Sono compiti del Consiglio d'Amministrazione:

- redigere il rendiconto annuale e i bilanci con l'obbligo di affiggerli negli appositi spazi interni alla Società, per almeno quindici giorni consecutivi, affinché i soci ne possano prendere visione;
- stabilire, con apposito regolamento interno oppure con delibera da assumere di volta in volta, la somma massima di cui il Consiglio medesimo potrà disporre, senza il preventivo consenso dell'Assemblea Generale dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- compilare e approvare i Regolamenti Interni, rendendoli, successivamente, noti all'Assemblea Generale dei soci;
- stipulare qualsiasi atto e/o contratto;
- assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà, attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- assumere e licenziare il personale;
- deliberare l'apertura di sedi sul territorio comunale e dei comuni vicini;
- Nominare il Segretario della S.O.M.S.
- Nominare, su proposta del Presidente della S.O.M.S., i componenti della Commissione Elettorale in numero non superiore a 6 (sei) e non inferiore a 3 (tre). La Commissione Elettorale resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono

rieleggibili. Possono essere eletti anche cittadini non soci. Se per causa di forza maggiore, per dimissioni o revoca, uno o più Commissari venissero a

manicare, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla loro sostituzione con apposita delibera.

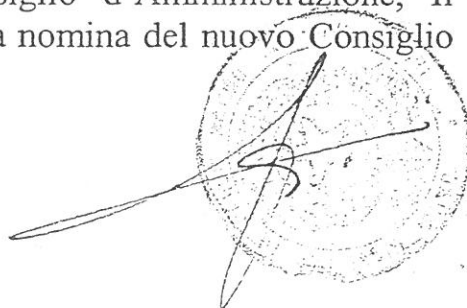
In occasione di Elezioni parziali o generali per il rinnovo delle cariche sociali, la Commissione Elettorale si costituisce in Seggio Elettorale ed i suoi componenti svolgono le funzioni di scrutatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione verrà redatto, su apposito registro, il relativo

verbale, che sarà sottoscritto da tutti i consiglieri presenti all'assemblea.

I Consiglieri eletti all'interno del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Entro due mesi dalla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione, Il Presidente della S.O.M.S. deve indire le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio ed il rinnovo delle cariche sociali.



Articolo n. 21 – Il Presidente.

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 17 del presente Statuto, il Presidente:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le Assemblee Generali dei Soci;
- firma i provvedimenti ed avanza tutte le proposte che ritiene utili e convenienti nell'interesse della S.O.M.S.;
- cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni prese;
- rilascia i sussidi e i mandati di pagamento approvati dal Consiglio d'Amministrazione;
- indice le elezioni per il rinnovo delle cariche societarie ad ogni scadenza naturale prevista ogni quattro anni.

Articolo n. 22 – Il Segretario.

Il Segretario è incaricato della custodia e della conservazione dei documenti societari e dei titoli sociali. Il segretario:

- redige i verbali, su appositi registri, delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- firma i mandati di pagamento, unitamente al Presidente della S.O.M.S.;
- redige un elenco alfabetico di tutti i soci da tenere affisso nella sala delle adunanze e da aggiornare ogni anno;
- contrassegna tutti gli atti emanati dal Consiglio d'Amministrazione e dagli altri organi societari.
- Adempie a tutti gli obblighi che gli verranno affidati.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione della S.O.M.S. non proceda alla nomina di un

Cassiere, Il Segretario assume anche questa funzione e, quindi, dovrà:

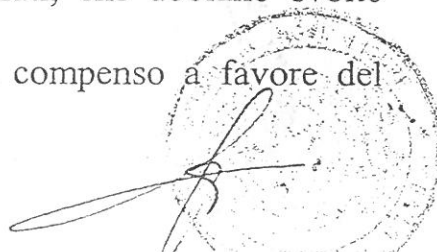
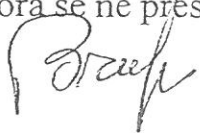
- tenere la contabilità della Società, essendo depositario dei fondi;
- riscuotere le quote sociali versate dai soci ed il denaro spettante alla Società;
- pagare i mandati regolarmente rilasciati;
- mettere a disposizione del Consiglio d'amministrazione il denaro sopravanzante affinché ne curi l'impiego nell'interesse della Società;
- tenere un registro su cui annotare tutti i sussidi e presentarne resoconto annuale al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo n. 23

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio d'Amministrazione, ai Revisori dei Conti, ad altri soci che ricoprono cariche sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare il rimborso spese – anche forfetario – a favore di suoi membri, o d'altri soci all'uopo autorizzati, che abbiano svolto funzioni a favore della S.O.M.S.

Il Consiglio d'Amministrazione può altresì deliberare un compenso a favore del Segretario e del Cassiere qualora se ne presenti la necessità.



Articolo n. 24

Tutte le eventuali controversie tra i soci, e tra questi e la Società, sia a carattere periferico sia a carattere centrale, saranno giudicate da un collegio di tre Proviviri, nominati, di volta in volta, uno rispettivamente per ognuna delle parti in causa ed uno da parte del Presidente della S.O.M.S.

I Proviviri giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo n. 25

La bandiera della S.O.M.S. è quella nazionale della Repubblica Italiana. La bandiera porta la seguente iscrizione: "Società Operaia di Mutuo Soccorso di Arquata Scrivia (AL)".

Il simbolo della S.O.M.S. è costituito da una fede, ovvero da due mani di carnagione nell'atto di

stringersi vicendevolmente. La mano a sinistra di chi osserva sarà manicata di rosso; quella a destra sarà manicata di azzurro. Quest'antico emblema adottato dalla S.O.M.S. sin dalla sua fondazione simboleggia fede giurata, amicizia inalterabile e mutua assistenza. Tale simbolo potrà essere portato, in forma di distintivo, all'occhiello della giacca, da tutti i soci che lo desiderano.

Articolo n. 26

La Società si riterrà regolarmente operante sino a che il numero dei soci non sarà inferiore alle 20 (venti) unità, esclusi i membri del Consiglio d'Amministrazione.

In caso contrario, la Società e i relativi beni patrimoniali passeranno in proprietà al Comune di Arquata Sscrivia.

Articolo n. 26

Qualsiasi aggiunta o modifica al presente Statuto sarà legale purchè non snaturi le basi fondamentali della Società e sia approvata dall'Assemblea Generale dei soci – in seduta straordinaria – da almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti al voto.

Articolo n. 27

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si rimanda alle Leggi generali e a quelle speciali delle Mutue Volontarie.

Per tutte le questioni legali è competente il foro di Alessandria.

*Visto per intervento e deposito
Arquata Scrivia 5 18 gennaio 2002*

Baruffi Mario

*Visto per conformità
non legittimazione*

91-11-0014

Registrato a Novi Ligure il 30-01-02
al n. 127 del vol. 2

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge
a Novi Ligure, 21-4-2017

[Handwritten signature]

